



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E
DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio 3

Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza
contro le malattie animali e unità centrale di crisi

Registro – Classif: I.1.a.e/2023/2
Allegati:

Regioni e Province Autonome,
Servizi Veterinari

IIZZSS

Organizzazioni di categoria del settore avicolo

E, p.c. Segretario generale

Direttore ufficio 3 SEGGEN

Direttore Ufficio 5 DGPRE

Direttore Ufficio 1 DGSAP

Direttore Ufficio 6 DGSAP

Direttore Ufficio 8 DGSAP

IZS delle Venezie
Centro di riferimento nazionale per
l'influenza aviaria

Commissione Europea
DG SANTE

ISPRA

MASAF

aoo.cosvir@pec.politicheagricole.gov.it

Comando Carabinieri per la tutela della
salute – NAS

Stato Maggiore della Difesa Ispettorato Generale della Sanità Militare
stamadifesa@postacert.difesa.it
cu.veterinario@igesan.difesa.it
luca.virgilio@esercito.difesa.it

FNOVI

ANMVI

SIVEMP

LORO SEDI

Oggetto: Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 —Dispositivo recante misure di controllo e sorveglianza per prevenire l'introduzione e la diffusione dell'influenza aviaria.

Si trasmette in allegato il dispositivo dirigenziale di cui all'oggetto. Nel raccomandare la massima diffusione dello stesso si ringrazia per l'attenzione e si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Il Direttore dell'Ufficio 3
Dr. Luigi Ruocco*

* Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12. 2000 n. 445 e del D.Lgs. 07.03 2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Direttore dell'Ufficio 3: Dott. Luigi Ruocco – l.ruocco@sanita.it - dgsa@postacert.sanita.it tel. 06.59946755
Referente del procedimento: Dott. Andrea Maroni Ponti a.maroni@sanita.it tel. 06. 59946814



DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Oggetto: Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 –Dispositivo recante misure di controllo e sorveglianza per prevenire l'introduzione e la diffusione dell'influenza aviaria.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28.03.2013 e s.m.e.i. recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute tra cui il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;

Visto il Decreto del Ministero della salute 14 marzo 2018 Definizione dei criteri di attuazione e delle modalità di accesso al Fondo per l'emergenza avicola, ai sensi dell'articolo 1, comma 509, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

VISTO l'accordo Stato Regioni rep.125 del 25 luglio 2019 con il quale sono state individuate zone A ad alto rischio di introduzione e diffusione e zone B ad alto rischio di introduzione e maggiore diffusione dell'influenza aviaria;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022 n.136 Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 recante Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile e successive modifiche e integrazioni, la cui efficacia è stata prorogata con ordinanza del Ministro della salute 8 aprile 2022;

VISTO il proprio dispositivo 0029093-01/12/2022-DGSAF-MDS-P avente per oggetto "Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 – Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo e sorveglianza per prevenire l'introduzione e contenere la diffusione dell'influenza aviaria";

VISTO il documento dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare "*Scientific opinion on the assessment of the control measures of the category A diseases of Animal Health Law: Highly Pathogenic Avian Influenza*", per quanto attiene le modalità e le tempistiche di ispezione e campionamento negli allevamenti di pollame, in particolare nelle aree a rischio e prima della movimentazione dei volatili;

VISTO i report EFSA "*Avian influenza overview June-September 2022*" e "*Avian influenza overview September- December 2022*" che evidenziano il rischio di endemizzazione dei virus dell'Influenza

aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici europei ed estendono il periodo di rischio sanitario per il pollame, la fauna selvatica e l'uomo all'intero anno con particolare riguardo ai mesi autunnali e invernali;

CONSIDERATO che nel mese di gennaio 2023 sono stati rilevati numerosi casi di Influenza aviaria ad alta patogenicità in diversi paesi dell'Unione europea sia in uccelli selvatici che nel pollame;

CONSIDERATO altresì che nei mesi di dicembre 2022 e gennaio 2023 persiste l'accertamento di casi di Influenza aviaria in uccelli selvatici in alcune regioni del Nord Italia ;

VISTI gli esiti dell'Unità di Crisi Centrale dell'Influenza aviaria tenutasi il 26 gennaio 2023 che ha ritenuto necessario il mantenimento di misure finalizzate alla riduzione del rischio di diffusione dell'Influenza aviaria in particolare nelle zone A e B delle regioni Lombardia e Veneto attraverso la regolamentazione dell'accasamento dei tacchini da carne secondo aree omogenee;

CONSIDERATO inoltre necessario e urgente adottare misure preventive atte a ridurre i rischi di esposizione e diffusione ai volatili allevati dei virus aviari trasmessi da uccelli selvatici in particolare nelle zone A e B dell'accordo Stato regioni;

CONSIDERATO necessario mantenere misure di controllo per le movimentazioni di pollame da macello e da vita in tutte le Zone A e B di cui all'accordo Stato Regioni rep 125;

RITENUTO altresì necessario proseguire con un monitoraggio negli allevamenti di pollame nelle zone A e B delle Regioni Lombardia e Veneto e Emilia Romagna al fine di mantenere l'attività di early warning e consentire la rapida adozione di misure di controllo ed eradicazione;

RITENUTO necessario effettuare un monitoraggio intensificato negli allevamenti appartenenti alla categoria degli svezzatori presenti nelle regioni ad alto rischio di cui al Decreto del Ministero della salute 14 marzo 2018;

CONSIDERATO che le misure a carattere contingibile e urgente adottate con il presente provvedimento potranno subire modifiche in funzione dell'evoluzione della situazione epidemiologica nonché degli esiti delle attività di monitoraggio straordinario;

SENTITO l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria ed in particolare visto il parere in merito all'utilizzo dei richiami vivi trasmesso con nota prot. 7620/2022 del 25/08/2022.

DISPONE

Articolo 1

(Rafforzamento delle misure di biosicurezza di cui all' Ordinanza 26-08.2005 e s.m.e.i.)

1. In considerazione del rischio di introduzione di virus influenzali, negli allevamenti avicoli, ed in particolare per quelli situati nelle regioni ad alto rischio di cui all'allegato A del DM 14 marzo 2018 zone, deve essere garantita la sistematica adozione delle misure di biosicurezza della OM 26 agosto 2006 e s.m.e.i ed in particolare:
 - i) corretta attuazione dei protocolli di pulizia e disinfezione;
 - ii) divieto di entrata e uscita nelle aziende di personale non autorizzato;
 - iii) verifica della corretta movimentazione di veicoli o di persone in entrata e uscita nelle aziende;
 - iv) stoccaggio e smaltimento delle carcasse destinate alla distruzione;

- v) stoccaggio e smaltimento della pollina;
- vi) stoccaggio della lettiera vergine che deve essere adeguatamente coperta e protetta da qualsiasi contatto con volatili selvatici;
- vii) disinfezione delle acque di superficie eventualmente utilizzate per l'abbeverata all'aperto dei volatili e adozione di un protocollo per la verifica interna delle concentrazioni di disinfettante raggiunte;
- viii) predisposizione di mezzi e protocolli di disinfezione appropriati agli ingressi e uscite degli stabilimenti e alle entrate/uscite dei fabbricati che ospitano il pollame o gli altri volatili in cattività.

2. i Servizi Veterinari locali effettuano controlli sul livello di applicazione delle misure di biosicurezza anche in funzione della scala di priorità definita sulla base dei seguenti fattori di rischio:

- i) Distanza da corpi idrici
- ii) Dato storico (sede di focolaio nelle precedenti epidemie)
- iii) Presenza nell'area di aziende faunistico venatorie
- iv) Allevamento multispecie
- v) Eventuale esito di non conformità riscontrata nei controlli precedenti

Articolo 2

(Rilevamento precoce dei casi sospetti HPAI negli allevamenti avicoli nazionali)

1. Sul territorio nazionale e per tutte le specie avicole qualora in uno stabilimento si verificano le condizioni elencate nell'allegato 2:
 - i. gli operatori e i detentori degli animali devono prontamente segnalare quanto rilevato ad un veterinario ai sensi dell'articolo 6 comma 5 del decreto legislativo 5 agosto 2022 n.136;
 - ii. Il veterinario ricevuta la segnalazione informerà il veterinario ufficiale ed effettuerà ulteriori approfondimenti per escludere l'influenza aviaria incluso il campionamento per l'esecuzione di esami presso un laboratorio ufficiale.
2. Nel caso in cui l'operatore sospetti invece l'Influenza aviaria sulla base di sintomi clinici o esami post mortem o di laboratorio:
 - i) effettua immediatamente la notifica di sospetto ad un veterinario Ufficiale ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 136;
 - ii) ricevuta la comunicazione di sospetto di Influenza aviaria il Servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente effettua immediatamente un sopralluogo presso l'azienda sospetta, verificando accuratamente tutti i parametri produttivi e prelevando campioni per la ricerca del virus costituiti da almeno 20 tamponi tracheali da soggetti morti e/o sintomatici e disvitali.
 - iii) nel caso in cui non fosse possibile garantire la predetta numerosità campionaria, il campionamento dovrà essere effettuato su tutti i morti e su tutti i soggetti malati presenti.
3. La registrazione della mortalità in allevamento prevista dall'OM 26 agosto 2005 e s.m.e. i deve consentire di distinguere il numero di soggetti morti naturalmente da quelli eventualmente soppressi.
4. Ciascuna filiera assicura la diffusione e il rispetto della procedura unica, sottoscritta dalla filiera e validata dalla regione territorialmente competente per sede amministrativa della stessa, contenente almeno la gestione dei flussi comunicativi e operativi in presenza di un caso che rientri nella condizione di cui al comma 1 e nei criteri di cui all'allegato 2.

Nella procedura sono chiaramente definite le responsabilità e modalità per la segnalazione dei casi al veterinario, la comunicazione interna alla filiera e alla ASL, le modalità di campionamento e l'adozione delle misure preliminari per il contenimento del rischio di diffusione dell'infezione.

Articolo 3

(Misure di gestione del rischio di diffusione dell'influenza aviaria nelle regioni ad alto rischio)

1. Nell'intero territorio delle Regioni ad alto rischio di cui all'allegato A del DM 14 marzo 2018 il pollame e i volatili in cattività presenti negli allevamenti all'aperto devono essere detenuti al chiuso;
2. Per i soli allevamenti non commerciali qualora ciò non sia realizzabile o in caso di compromissione del benessere, e previo accordo con i Servizi veterinari della ASL territorialmente competente deve essere adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;
3. Sulla base della valutazione del rischio le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono estendere tale divieto anche ad altre zone ritenute a rischio del proprio territorio di competenza;

Articolo 4

(Piani di sorveglianza attiva negli uccelli selvatici nelle regioni ad alto rischio)

1. Fermo restando l'attuazione del piano di sorveglianza nazionale che prevede il campionamento di volatili selvatici, le Regioni ad alto rischio applicano piani di sorveglianza attiva nei confronti degli uccelli acquatici al fine di individuare precocemente la circolazione dei virus HPAI.
2. I piani di cui al punto precedente devono prevedere:
 - i) controlli nei CRAS presenti nelle regioni a rischio comprendenti tamponi tracheali o cloacali sui volatili appartenenti alle specie target (uccelli acquatici e rapaci) al momento del loro conferimento e su tutti i soggetti con sintomatologia sospetta di HPAI. Le ASL concordano con gli operatori del Centro le modalità di ritiro e conferimento dei campioni agli II.ZZ. SS al fine di assicurare la produzione dell'esito diagnostico entro 72-96 ore dall'ingresso dell'animale nel CRAS. In attesa dell'esito di tali esami, i volatili campionati devono rimanere confinati in una parte isolata del Centro, che eviti il contatto con le altre specie selvatiche (volatili, carnivori, suidi);
 - ii) il rafforzamento della sorveglianza attiva nelle aree a maggior rischio attraverso l'effettuazione di controlli sanitari regolari su un campione di unità rappresentative di avifauna acquatica direttamente sull'animale (tamponi tracheali e cloacali per esami virologici) o mediante il prelievo di campioni di feci;
 - iii) trasmissione dei dati della sorveglianza sia attiva che passiva con frequenza quindicinale alla DGSAF all'indirizzo di posta elettronica rdp.emergenze@sanita.it e al CRN IA all'indirizzo sorveglianzasanimale@izsvenezie.it al fine di consentire una valutazione a livello centrale che l'attività svolta sia in linea con quanto previsto dalla programmazione regionale o provinciale di cui ai punti precedenti, fermo restando l'obbligo di segnalare con la massima tempestività eventuali positività per virus influenzali H5 o H7 tramite il sistema SIMAN secondo quanto previsto dal D.gls 136/2022.
 - iv) Il CRN IA provvede a fornire le corrette indicazioni tecniche per la raccolta dei dati da inviare.

Articolo 5

(Misure a seguito del riscontro di positività per HPAI negli uccelli selvatici)

- 1) Eventuali positività per HPAI riscontrate negli uccelli selvatici derivanti dagli esiti della sorveglianza attiva o passiva dovranno essere gestite in base ad un'analisi del rischio che tenga in considerazione i parametri riportati all'articolo 63 del Regolamento (UE) 2020/687, nonché la densità zootecnica avicola dell'area interessata;
 - 2) in base agli esiti di detta valutazione, le Regioni e Province autonome, sentito il Centro di Referenza Influenza Aviaria, valuteranno le misure sanitarie da applicare quali il monitoraggio intensificato negli allevamenti commerciali;
- Dovrà in ogni caso essere almeno previsto l'obbligo di detenzione al chiuso dei volatili allevati in un'area definita in accordo con gli Osservatori Epidemiologici Regionali.

- 3) le Regioni e le Province autonome devono allertare tutte le Autorità veterinarie, sanitarie e della fauna selvatica del proprio territorio di competenza del probabile rischio di introduzione del virus HPAI ponendo in essere ogni misura idonea ad aumentare le attività di sorveglianza passiva mediante il rilevamento di tutti gli uccelli malati o trovati morti sui quali per il tramite degli IZZSS competenti per territorio devono essere effettuati i test al fine di confermare o escludere la presenza di virus influenzali HPAI;
- 4) i detentori di richiami vivi si attengono alle indicazioni comportamentali dell'allegato 3 al fine di diminuire i rischi sanitari.

Articolo 6

(Misure di gestione del rischio di diffusione dell'influenza aviaria nelle zone A e B dell'accordo Stato regioni rep.125)

1. la Regione e il Servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente verifica e garantisce che negli stabilimenti di pollame presenti nelle zone A e B definite dall'accordo Stato regioni del 25 luglio 2019 rep.125 siano applicate le seguenti misure:

- i. l'accasamento dei tacchini da carne nelle zone a rischio B delle regioni Lombardia e Veneto venga effettuato alle seguenti condizioni:
 - a) programmazione mensile dell'accasamento dei tacchini da carne predisposta da ciascuna filiera, nel rispetto di criteri stabiliti per le aree omogenee definite dalle rispettive Regioni, da comunicarsi alle stesse che provvederanno a trasmettertele ai servizi veterinari delle ASL competenti per il rilascio del nulla osta previo il rispetto dei controlli di cui alla successiva lettera b),
 - b) preventiva verifica favorevole del rispetto dei criteri di biosicurezza adottati dall'allevatore da parte dei servizi veterinari competenti (Az UISS e ATS) condotta con esiti favorevoli entro i 12 mesi precedenti,
 - c) aggiornamento tassativo in Banca Dati Nazionale (BDN) delle movimentazioni relative all'accasamento e successivo progressivo svuotamento assicurando in particolare l'apposizione del flag di spunta sul campo "svuotamento" al momento dell'ultima movimentazione per il macello al fine di azzerare automaticamente il numero di capi in BDN Qualora previsto da norme regionali l'accasamento per aree omogenee dovrà essere rispettato anche in zone diverse da quelle ricadenti nell'area di rischio B in conformità alla procedura prevista alle lettere precedenti,
- ii. divieto di sfooltimento negli allevamenti di broiler, posti in zona B salvo quando finalizzati allo svuotamento dell'allevamento entro un tempo massimo di 14 giorni, fatta salva la possibilità, da parte delle regioni, di autorizzare tempistiche diverse in funzione di specifiche realtà di filiera in grado comunque di garantire procedure per la riduzione del rischio,
- iii. invio agli impianti di macellazione da allevamenti siti in zona B di tacchini, ovaiole e anatidi previa esecuzione di visite cliniche e campionamenti secondo il protocollo previsto all'Allegato 1;
- iv. invio di pollastre per l'accasamento provenienti da zone A e B e dirette in zone B previa esecuzione di visite cliniche e campionamenti secondo il protocollo di cui all'Allegato 1;
- v. divieto nella zona B di fiere, esposizioni, mostre e mercati di pollame ad eccezione della sola esposizione/vendita di "volatili ornamentali" di cui all'Allegato I, Parte B del Reg (UE) 2016/429.

2. Nelle zone B l'immissione e la movimentazione di selvaggina da penna è così regolamentata:

- 1) È consentito il rilascio di partite di selvaggina da penna nelle zone B o la movimentazione da tali zone previa autorizzazione delle autorità competenti locali di partenza e destinazione, da stabilimenti che svolgono unicamente questa attività e previa effettuazione con esito favorevole dei seguenti controlli:

- a) 20 tamponi tracheali da altrettanti soggetti vivi, privilegiando quelli con sintomi e/o disvitali;
- b) 5 tamponi tracheali da altrettanti soggetti deceduti (se presenti), per voliera (o area in cui è confinato uno specifico gruppo separato dagli altri);
- c) i campionamenti di cui ai punti precedenti, devono essere eseguiti nelle 48 ore precedenti la prima movimentazione da ripetersi ogni 7 giorni per le movimentazioni successive purché in questo lasso di tempo non si siano verificate variazioni della situazione sanitaria dell'allevamento (es. sintomatologia sospetta, incremento significativo della mortalità, ecc.);

3. Nelle zone A e B delle regioni Lombardia Veneto e Emilia Romagna:

- i. gli automezzi destinati al trasporto di animali vivi e di prodotti devono essere lavati e disinfettati e devono trasportare una singola partita di animali o prodotti destinata a un singolo impianto senza effettuare ulteriori carichi/scarichi durante il tragitto come già previsto dall'OM 26 agosto 2005 e s.m.e.i;
- ii. i servizi veterinari, territorialmente competenti possono, sulla base di criteri di rischio quali il rilievo di non conformità o precedente conferma di focolai negli stabilimenti, vincolare l'accasamento alla verifica favorevole del rispetto delle misure di biosicurezza. Tali verifiche possono essere estese a tutto o parte del territorio di loro competenza;
- iii. le vaccinazioni e la somministrazione di farmaci negli allevamenti di tacchini e pollastre, siano effettuate solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'allevatore dovrà provvedere alla registrazione di tutto il personale esterno impiegato in tale attività come previsto dall'OM 26 agosto 2005 e s.m.e. i;
- iv. il carico al macello venga effettuato solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'allevatore dovrà garantire l'individuazione di ogni singolo componente nonché le registrazioni previste dall'OM 26 agosto 2005 e s.m.e.i relativi a tutto il personale impiegato in tale attività e ad eventuali soggetti terzi fornitori di servizi che hanno in carico tale personale;

Articolo 7

(Monitoraggio nella ZUR e nelle Zone A e B di Veneto, Lombardia e Emilia Romagna)

1. Negli allevamenti avicoli delle zone A e B di Veneto, Lombardia e Emilia Romagna, fatte salve le attività previste nelle zone di protezione e sorveglianza istituite a seguito di focolaio, è previsto un monitoraggio negli allevamenti avicoli secondo le seguenti indicazioni:
 - i) Negli allevamenti di tacchini da carne, nelle pollastre, nelle ovaiole in fase di deposizione deve essere applicato un piano di monitoraggio su base campionaria, tale da escludere la circolazione di virus influenzali con una prevalenza inter allevamento pari a 3% e un livello di confidenza del 95%.
 - ii) Le frequenze di monitoraggio potranno essere intensificate dalle Regioni nelle aree di accertata circolazione di virus HPAI nella avifauna selvatica, con particolare riguardo agli allevamenti ritenuti a rischio dai Servizi Veterinari in considerazione del livello di biosicurezza o perché focolai nelle precedenti epidemie;
 - iii) Il numero di allevamenti campionabili andrà computato a livello provinciale e dovrà basarsi sul totale degli allevamenti accasati presenti e proporzionalmente ripartito in funzione degli indirizzi produttivi di interesse;
 - iv) Negli allevamenti di broiler deve essere applicato un piano di monitoraggio in tutte le aziende nella zona B nonché in provincia di Treviso e di Rovigo da effettuarsi dai 37 e i 44 giorni di età.

Sulla base della valutazione del rischio le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le filiere, possono estendere il monitoraggio dei broiler anche ad altre zone ritenute ad alto rischio del proprio territorio di competenza;

- v) Per ogni allevamento selezionato dovrà essere garantito la numerosità campionaria nei modi e nelle tempistiche riportate in Allegato 4.
- vi) Ai fini del monitoraggio della malattia negli allevamenti di broiler ci si avvarrà di campioni effettuati nel contesto di un piano di monitoraggio autogestito dalle filiere se dotate di laboratori e individuati dal CRNIA. Le filiere possono essere coadiuvate dalle ASL e dagli Istituti Zooprofilattici competenti per territorio rispettivamente per il prelievo e l'analisi dei campioni, qualora, in casi eccezionali, non riuscissero ad effettuare o raggiungere il target di controlli previsti nel previsto piano di monitoraggio. Le attività svolte andranno rendicontate al CRNIA e alla Regione di competenza;
- vii) Negli allevamenti appartenenti alla categoria "svezzatori" presenti in tutte le Regioni ad alto rischio deve essere applicato un piano di monitoraggio che prevede il controllo dei soggetti morti settimanalmente secondo quanto indicato nell'Allegato 4.

Articolo 8

(Durata delle misure e disposizioni transitorie)

1. Il presente dispositivo è direttamente applicabile e resta in vigore fino al 31/03/2023 e potrà essere prorogato o modificato sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica.
2. Il presente dispositivo sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it nella sezione "Trovanorme".

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Pierdavide Lecchini*

* Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12. 2000 n. 445 e del D.Lgs. 07.03 2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Direttore dell'Ufficio 3: Dott. Luigi Ruocco – l.ruocco@sanita.it - dgsa@postacert.sanita.it tel. 06.59946755

Referente del procedimento: Dott. Andrea Maroni Ponti a.maroni@sanita.it tel. 06. 59946814

Allegato 1

Procedure e modalità di campionamento per l'invio di pollame vivo o da macello proveniente da stabilimenti presenti in zona B e per l'invio di pollastre per l'accasamento provenienti da zone A e B e destinate in zona B.

Gli animali devono essere sottoposti a visita clinica nelle 48 ore precedenti il primo carico da ripetersi ogni 48 ore fino alla fine del carico.

Preferibilmente nelle 48 ore precedenti il primo carico, e comunque mai oltre le 72 ore pre-carico, si dovrà procedere al prelievo di campioni di seguito riportati. I campioni effettuati il venerdì valgono per i carichi che si concludono nella mattina del lunedì successivo.

Il set di campioni standard per i test virologici è costituito da:

- i. Almeno 20 tamponi tracheali per capannone, fino a un massimo di 120 per allevamento equamente distribuiti. Il prelievo in soggetti clinicamente sani dovrà essere previsto solo dopo aver effettuato i tamponi su animali morti di recente o malati.
- ii. Per i campionamenti negli allevamenti di oche e anatre dovranno essere effettuati 30 tamponi tracheali e 30 tamponi cloacali per capannone.
- iii. Il campionamento dagli animali morti dovrà essere effettuato inserendo il tampone nella trachea assicurandosi di raccogliere sufficiente materiale e limitando, per quanto possibile, la presenza di sangue nel tampone.

Allegato 2. Criteri per l'identificazione di casi che richiedono approfondimenti di laboratorio per la diagnosi differenziale di HPAI (animali con più di due settimane di età)

Sulla base della valutazione oggettiva dei riscontri clinici rilevati durante la recente epidemia di HPAI e sentiti i veterinari operanti nel settore si è deciso di ridefinire i criteri di allerta per individuare casi che necessitano approfondimenti rapidi in laboratori ufficiali per effettuare diagnosi differenziali nei confronti di virus influenzali.

Questi criteri sono applicabili nelle diverse categorie produttive a partire dalla seconda settimana di vita:

- **Tacchino.** Uno o più dei seguenti sintomi: rialzo mortalità giornaliera $> 0.2\%$ nel singolo capannone (morti solitamente concentrati in una area limitata), inappetenza, gruppo fermo con animali a terra.
- **Gallina ovaioia** inclusa la fase pollastra. Uno o più dei seguenti sintomi: rialzo sospetto e repentino mortalità, 2-3 volte superiore al numero dei capi deceduti il giorno precedente nel singolo capannone (morti solitamente sono concentrati in una area limitata e se in gabbia in prossimità delle ventole), calo produzione di uova, inappetenza, gruppo fermo, animali a terra.
- **Broiler.** La passata epidemia ha mostrato nella maggior parte dei casi assenza di sintomatologia sospetta e mancanza di significativi rialzi di mortalità, è necessario quindi impostare sistemi di monitoraggio periodico anche in corso di mortalità "fisiologica". Ovviamente dovranno destare attenzione anche casi di rialzi anomali di mortalità e evidenti anomalie di comportamento e cali di produzione.
- **Faraona.** Rialzo sospetto e repentino di mortalità, 2-3 volte superiore al numero dei capi deceduti il giorno precedente nel singolo capannone.
- **Altre specie.** Alterazione dei parametri produttivi, anomalie di comportamento e variazioni di mortalità rispetto alla norma.

Allegato 3. Utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI) e norme di comportamento per i detentori di richiami vivi

- Evitare di compiere operazioni che facilitino il contatto di materiale fecale con le mucose (ad esempio strofinarsi gli occhi con le mani sporche) o di inalare polveri che originano da feci essiccate (ad esempio pulendo i ricoveri degli uccelli);
- Per tutto il periodo di utilizzo dei richiami, si suggerisce di indossare sempre mascherina (FFP2 o FFP3) e guanti monouso durante la pulizia dei ricoveri o l'accudimento dei animali, e comunque in ogni luogo in cui si concentrano gli animali;
- Lavarsi accuratamente le mani dopo aver manipolato gli animali o prima di mangiare;
- Lavare ad alta temperatura (60 °C per almeno 30 minuti) indumenti ed attrezzature utilizzate durante l'accudimento dei richiami;
- Non introdurre in casa o in aree frequentate da specie sensibili (volatili in particolare) indumenti, scarpe, stivali o attrezzature (sacchetti, gabbie, ecc.) utilizzate durante l'attività venatoria e/o per la gestione dei richiami prima di averli lavati;
- Evitare che parti crude di volatili selvatici abbattuti (visceri ad es.) vengano consumate da carnivori domestici o selvatici;
- Eliminare guanti o altro materiale monouso in appositi sacchi di plastica;
- Riporre con adeguati DPI le carcasse degli animali deceduti in un doppio sacco di plastica resistente ben chiuso e attendere l'arrivo del veterinario dell'ASL per l'invio presso il laboratorio diagnostico.

Allegato 4. Monitoraggio della malattia

- i. Numero di allevamenti di tacchini da carne, pollastre e ovaiole (uova da consumo) da sottoporre a monitoraggio nelle zone indicate nell'art. 7, al fine di escludere una prevalenza di Influenza Aviaria, inter-allevamento, uguale o superiore al 3%, con un livello di confidenza (LC) del 95%.

Allevamenti accasabili per provincia	Allevamenti da campionare per provincia
≤ 50	Tutti
51 - 65	51
66 - 80	57
81 - 100	63
101 - 140	70
141 - 200	78
201 - 250	81
251 - 344	85
345 - 584	90
≥ 585	100

Il campionamento dovrà essere eseguito ogni 15 giorni su pollame che abbia raggiunto un'età di almeno:

- 28 giorni, per pollastre di galline ovaiole;
 - 50 giorni, nel caso di tacchini da carne.
- ii. La raccolta di campioni da broiler dovrà essere eseguita in tutti gli allevamenti delle zone indicate nell'art. 7, comma 1, punto iv).
- iii. Per ogni allevamento selezionato di cui ai precedenti punti i e ii dovrà essere garantito il prelievo di almeno 10 tamponi tracheali da soggetti morti per cause naturali il giorno del campionamento (o in loro assenza deceduti i giorni immediatamente precedenti) e/o animali sintomatici o disvitali.
- iv. Negli allevamenti appartenenti alla categoria "svezzatori" nelle Regioni ad alto rischio devono essere effettuati tamponi tracheali sui soggetti morti per cause naturali o malati di qualsiasi età almeno una volta alla settimana cercando di raggiungere il numero di 20 unità equamente distribuite tra ogni specifico gruppo separato dagli altri.